Rassegna Stampa

da Sabato 29 agosto 2020 a Lunedì 31 agosto 2020

Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Edilizia e Appalti Pubblici**			
1	Il Sole 24 Ore	31/08/2020	*BONUS SI' O NO? CHI VINCE IL 110 % DALLA VILLETTA AL CONDOMINIO (C.Dell'oste/G.Latour)*	3
11	Il Sole 24 Ore	31/08/2020	*ISOLAMENTO TERMICO, MATERIALI ALTERNATIVI PIU' ECOSOSTENIBILI (M.Voci)*	7
1	Italia Oggi	29/08/2020	*SUPERBONUS 110%, IMPIANTI COL BOLLINO*	9
26	Italia Oggi	29/08/2020	*AMPLIAMENTI FUORI DAGLI SGRAVI (E.Del Pup)*	11
2	Italia Oggi Sette	31/08/2020	*LAVORO DI SQUADRA PER IL 110% (A.Bongi)*	12
Rubrica	**Imprese**			
2	Il Sole 24 Ore	31/08/2020	*IL LAVORO AGILE "SEMPLIFICATO" SCADE IL 15 OTTOBRE (V.Melis)*	13
29	Italia Oggi	29/08/2020	*INCENTIVI PER 200 MIN AL CAPITALE DI RISCHIO IN STARTUP E PMI INNOVATIVE*	14
1	Italia Oggi Sette	31/08/2020	*AZIENDE AL TEST DELLA RIPARTENZA RISCHI DA COVID SOTTO I RIFLETTORI (R.Miliacca)*	15
12	Italia Oggi Sette	31/08/2020	*FONDI PER L'ECONOMIA CIRCOLARE (R.Lenzi)*	16
Rubrica	**Professionisti**			
1	Il Sole 24 Ore	31/08/2020	*COMMERCIALISTI PRONTI A FARE ATTIVITA' DELLA PA (A.Cherchi)*	18
1	Italia Oggi	29/08/2020	*IL PROGETTISTA VA PAGATO ANCHE SE IL COMUNE GETTA LA SPUGNA SUI FONDI EUROPEI (D.Ferrara)*	20
Rubrica	**Fondi pubblici**			
1	L'Economia (Corriere della Sera)	31/08/2020	*DIAMOCI DELLE PRIORITA O RISCHIAMO DI SPRECARLI (F.De Bortoli)*	21

Bonus sì o no? Chi vince il 110% dalla villetta al condominio

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA

Gli otto casi tipo. Il profilo dell'edificio incide sulla possibilità di avere l'incentivo. I requisiti per unità indipendenti. Sì alle case unifamiliari

La zona grigia. Escluse le dimore di pregio. Facilitazione a metà per gli edifici vincolati, no a quelli con più alloggi e un solo proprietario

di **Cristiano Dell'Oste** e **Giuseppe Latour** a pag. 3

I materiali più ecosostenibili per l'isolamento termico
di **Maria Chiara Voci** — a pag. 11

COPIE PROVA

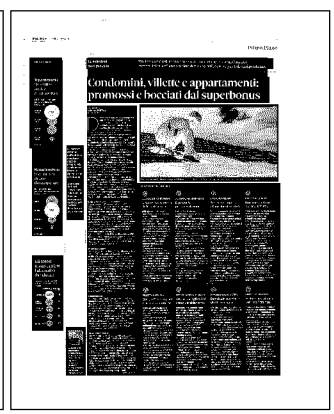

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le soluzioni caso per caso

Via libera a palazzi, ma non con unico proprietario, e case unifamiliari mentre i loft e le villette a schiera dovranno verificare i requisiti di «indipendenza»

Condomini, villette e appartamenti: promossi e bocciati dal superbonus

Pagina a cura di
Cristiano Dell'Oste
Giuseppe Latour

Dimmi che casa hai e ti dirò se ti spetta il superbonus. Bisogna partire dalle caratteristiche dell'edificio, per rispondere alla domanda che si stanno ponendo in questi giorni tutti i proprietari: «Posso ristrutturare casa "a costo zero" grazie al 110%?»

Tra gli oltre 12,1 milioni di edifici residenziali registrati dall'Istat nell'ultimo censimento, i casi più lineari sono quelli delle case "monofamiliari", costituite da un'unica abitazione (circa 6,2 milioni) e dei condomìni medio-grandi (circa 600mila palazzi con più di nove appartamenti).

Nella prima situazione, il proprietario può decidere da solo, dopo aver consultato un tecnico o un'impresa. Con un unico limite, per l'ecobonus al 110%: si può agire al massimo su due case.

Nella seconda ipotesi, invece, bisogna passare dall'assemblea condominiale e votare i lavori sulle parti comuni, a meno che nell'edificio non ci sia qualche appartamento dotato di impianti autonomi e accesso indipendente all'esterno: il suo possessore, infatti, potrebbe anche muoversi da solo. Ma in tutti gli altri casi i lavori di efficientamento al 110% nei singoli alloggi possono andare solo a rimorchio di interventi condominiali.

Ad esempio, si può avere il superbonus sul cambio delle finestre nei singoli appartamenti, ma solo se si fanno interventi di miglioramento energetico su tutto il condominio (cappotto termico e/o impianto), con un salto di due classi di pagella energetica. E tutte le spese per le finestre vanno pagate tra inizio e fine dei lavori condominiali.

Decisioni e cautele in condominio

Il decreto Agosto (Dl 104/2020) ha previsto un quorum facilitato per deliberare i lavori, con la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno ⅓ dei millesimi. Ma la pratica va ben gestita dall'amministratore. Due avvertenze, tra le tante:

1. se nell'edificio ci sono molti uffici, negozi e studi professionali - tanto che la loro superficie supera il 50% del totale - i possessori di queste unità non avranno il superbonus; in questi casi, meglio valutare altre agevolazioni, come il bonus facciate del 90% (che ha procedure più semplici ma al momento scade a fine 2020);
2. attenzione, perché il diritto di cedere il credito d'imposta spetta sempre ai singoli condòmini. Detto diversamente: se l'impresa fa un preventivo legato allo sconto in fattura del bonus, l'assemblea non può "impegnare" gli assenti.

Palazzine e villette

Ci sono poi gli edifici che ricadono nella zona grigia: 2,8 milioni di case con due "interni" (cioè unità residenziali accatastate separatamente) e 2,4 milioni di edifici con un numero di interni da tre a otto.

Proprio questi immobili rischiano, molto spesso, di restare impigliati tra norme e circolari. Perché il superbonus, interrompendo una prassi storica delle Entrate, non potrà essere applicato agli edifici con più unità e un unico proprietario.

Stesso discorso se le unità in questione sono in comproprietà: una situazione molto comune tra eredi. In questi casi si potrebbe valutare di sciogliere la comunione, diventando proprietari di unità separate e costituendo così un condominio. Sempre che in questi immobili non siano presenti unità che rispettino i requisiti dell'autonomia funzionale: per loro la via del 110% è spianata.

Edifici vincolati

Infine, c'è il caso (tutt'altro che infrequente) degli immobili vincolati, perché magari sono all'interno di un borgo storico o di un parco nazionale. Per loro gli interventi trainanti sono, di fatto, esclusi. Resta, però, la possibilità di agire attraverso gli interventi trainati di impatto minore (come la sostituzione di infissi), incassando comunque il 110 per cento. Con un limite severo: vanno rispettate le regole del miglioramento di classe energetica. Un principio identico vale in caso di divieto da parte dei regolamenti comunali per gli interventi trainanti.

Le case di pregio (categorie A/1, A/8 e A/9), invece, non sono mai agevolate.

Gli aspetti finanziari

Una volta capito "se" si ha diritto al superbonus, bisogna valutare "quali" lavori realizzare. Qui serve il supporto di un tecnico per decidere se puntare su sisma o ecobonus al 110%, e con quale spesa.

A questo punto si potrà aprire il capitolo finanziario; quello che, rispetto al passato, porterà le innovazioni maggiori. Il quadro si sta chiarendo in questi giorni, ma al centro della scena, molto probabilmente, ci sarà la cessione del credito alle banche. Valutando il costo di questa operazione, che per molti rappresenterà la prima scelta, si potranno pesare le alternative. Alcune imprese offriranno di certo lo sconto diretto in fattura. Mentre a qualche contribuente a reddito alto potrebbe addirittura convenire incamerare il tesoro delle detrazioni al 110%. E non pagare l'Irpef (o quasi) per cinque anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LE OTTO SITUAZIONI TIPO

1

ALLOGGIO IN CONDOMINIO

L'intervento comincia dalle parti comuni

Edificio composto da più appartamenti, con accesso e scale in comune.

• Nel "caso classico" del condominio, il superbonus del 110% può riguardare due grandi categorie di lavori, da deliberare ed eseguire sulle parti comuni:
a) **miglioramento energetico** (coibentazione e/o cambio dell'impianto centralizzato di riscaldamento). Bisogna aumentare di **due classi energetiche** la pagella dell'edificio;
b) **messa in sicurezza antisismica**. L'edificio deve trovarsi in **zona sismica 1, 2 o 3**.
• I condòmini possono eseguire lavori "trainati" **nelle singole unità**, come il cambio delle finestre abbinato al superbonus energetico. Le spese dei lavori "trainati" devono essere sostenute tra l'inizio e la fine dei lavori "trainanti".
• Detraggono anche i possessori di **sole pertinenze** o **unità non abitative**, ma si veda il caso 7.

2

ALLOGGIO «INDIPENDENTE»

Due requisiti per l'agevolazione

Loft collocato in un condominio ma indipendente dagli altri alloggi

• L'agenzia delle Entrate indica le **singole unità** funzionalmente indipendenti come uno dei casi di applicazione del superbonus. Ci sono, però, dei requisiti da rispettare.
• Il primo requisito per considerarla tale è che sia dotata di **impianti** per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di **proprietà esclusiva**.
• L'altro paletto da rispettare riguarda **l'accesso su strada**: l'unità deve avere un accesso **indipendente** non comune ad altre unità, «chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
• Se questi due requisiti sono rispettati non ha rilevanza il fatto che il loft faccia fisicamente parte di un **condominio.**

3

CASA UNIFAMILIARE

Per le comproprietà attenzione alle spese

Edificio composto da una sola unità immobiliare residenziale (posseduta da un unico proprietario o in comproprietà), con eventuali pertinenze

• È il caso più semplice, perché ci si trova di fatto nella stessa situazione di un'**unità indipendente** ma senza necessità di effettuare le verifiche sui requisiti.
• Essenziale che l'unità sia **unica**, altrimenti si ricade in un caso diverso (caso 4).
• Qualora ci sia una **comproprietà**, bisognerà fare attenzione ai **tetti di spesa**. Ad esempio, nel caso in cui due comproprietari di un edificio unifamiliare sostengano spese per **interventi** di isolamento termico delle superfici opache (limite: 50mila euro) e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione (limite: 30mila euro), avranno diritto a una detrazione calcolata su 80mila euro, da ripartire in base alle spese **sostenute.**

4

CASA CON PIÙ UNITÀ

Unico proprietario escluso dal 110%

Edificio costituito da più unità immobiliari accatastate separatamente (villa, bifamiliare, eccetera)

• Per il superbonus non vale la prassi storica delle Entrate: se c'è un **edificio** composto da più unità, ma posseduto da un **unico proprietario**, non si ha diritto al 110% per lavori sulle parti comuni, a meno che siano "indipendenti" (con le caratteristiche del caso 2)
• Se le diverse unità che compongono l'edificio appartengono a **proprietari diversi**, si ricade nel caso del condominio (caso 1) e si può avere il superbonus: anche se si tratta di una villa con due unità, una appartenente al marito e l'altra alla moglie, di fatto abitata dalla stessa famiglia.
• Se le diverse unità sono in **comproprietà** tra **diversi soggetti** (ad esempio, due fratelli che hanno ereditato una casa con due unità), non si ha diritto al superbonus.

5

VILLETTA A SCHIERA

Sì al 110% con impianti e accesso autonomo

Unità abitative indipendenti affiancate le une alle altre, eventualmente con tetto in comune

• Le villette a schiera nella maggior parte dei casi ricadono nella situazione dell'**alloggio indipendente** descritto al caso 2: quindi, il possessore può sfruttare il superbonus del 110% nella versione eco (se migliora di due classi la pagella energetica della villetta) o nella versione sisma; in entrambi i casi, può agire da solo.
• In alcuni casi, però, le villette a schiera potrebbero non avere i requisiti per essere considerate "**indipendenti**", ad esempio perché l'**accesso all'esterno** non è autonomo: in queste situazioni, a seconda dell'assetto proprietario, si può ricadere nel caso 1 (**condominio**) o nel caso 4 (edificio con **unico proprietario**).

6

RUDERE DA RISTRUTTURARE

Attenzione agli edifici senza riscaldamento

Immobile attualmente non utilizzato, in stato più o meno buono di conservazione, costituito da una o più unità

• Il superbonus può essere usato anche per recuperare la classica "**casa di campagna**" attualmente non abitata. Attenzione, però, ai limiti.
• Il sismabonus del 110% richiede che l'edificio sia in **zona sismica 1, 2 o 3**.
• Il 110% in versione "eco" richiede che l'edificio sia dotato di un **impianto di riscaldamento** (a certe condizioni anche camini e stufe possono esserlo ma va valutato caso per caso).
• Va stimato bene il **budget**: alcune delle spese necessarie al ripristino dell'edificio potrebbero non avere il 110% ma **altre detrazioni minori**.
• A seconda del tipo di edificio, vanno rispettate anche le regole e i limiti dei casi 3 e 4.

7

IMMOBILE NON ABITATIVO

Decisiva la superficie di uffici e negozi

Ufficio, negozio, laboratorio o altra unità immobiliare inserita in un condominio o indipendente

• Se nel condominio la **superficie** delle **unità residenziali** è **superiore al 50%**, per i lavori su parti comuni hanno il superbonus anche i possessori delle unità non abitative, altrimenti detraggono solo i possessori degli alloggi.
• I lavori "trainati" eseguiti nelle **singole unità non residenziali** del condominio (ad esempio, un negozio) non hanno mai il 110%.
• I lavori su immobili non abitativi indipendenti (ad esempio, un piccolo capannone) non hanno mai il superbonus.
• In caso di lavori su parti comuni, il superbonus spetta anche ai **proprietari delle sole pertinenze** del condominio (ad esempio, i box auto) se hanno sostenuto la spesa.

8

IMMOBILE VINCOLATO

Esclusione evitabile per i lavori trainati

Edificio collocato in un borgo storico e sottoposto a vincoli

• Un fabbricato **vincolato** ha spazi più ristretti per ottenere il 110%, ma non è escluso dal superbonus.
• Le regole speciali valgono nel caso in cui l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei **beni culturali** e del **paesaggio** o qualora gli interventi trainanti siano **vietati** dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
• In queste situazioni il 110% sarà applicabile a tutti gli **interventi trainati**, anche senza fare i trainanti (come il cappotto termico), ma sarà necessario **migliorare** la classe energetica.
• Ad esempio, il superbonus potrà essere chiesto per la sostituzione di **infissi**, purché sia certificato il miglioramento.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

I PUNTI CHIAVE

Il patrimonio
Un edifico su due è unifamiliare

Edifici residenziali per numero di interni.
Dati in milioni

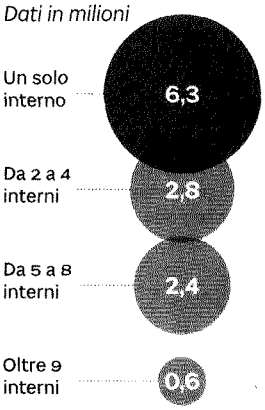

Fonte: Istat

Gli sconti
Bonus facciate l'alternativa da valutare

Le principali detrazioni e il periodo di recupero
in anni

	DETRAZIONE %	RECUPERO (ANNI)
Superbonus	110%	5
Bonus facciate	90%	10
Ecobonus ordinario	65%	10
Ristrutturaz.	50%	10
Bonus mobili	50%	10

Le caratteristiche dell'edificio condizionano la possibilità di sfruttare il 110% o ripiegare su altri bonus

Una volta definiti i lavori con l'aiuto di un tecnico, va valutato se (e come) cedere il 110% o se usarlo da sé

Lo speciale su superbonus e bonus facciate
Online la raccolta di articoli sulle regole e le istruzioni per sfruttare il 110% e il bonus facciate **ntplusfisco.ilsole24ore.com**

Manutenzione
Due milioni di case da recuperare

Edifici residenziali per stato di conservazione.
Dati in milioni

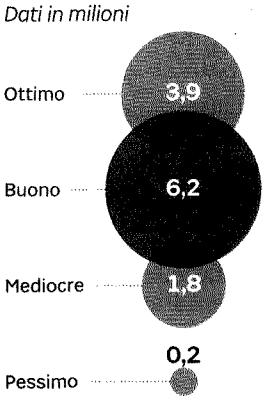

Fonte: Istat

ADOBESTOCK

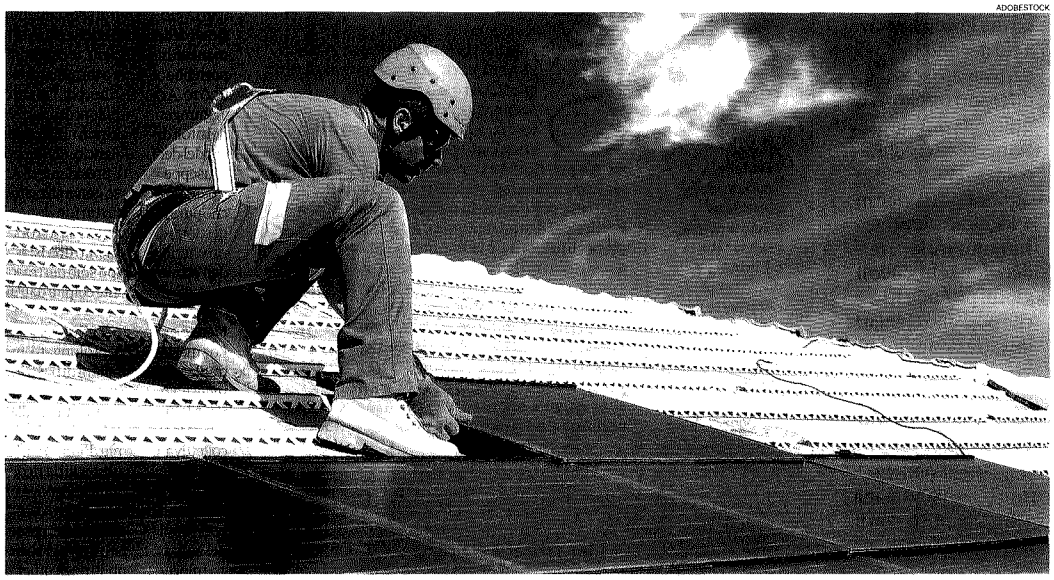

Lavori «al traino». L'installazione di pannelli fotovoltaici è un intervento abbinabile al superbonus sia nella versione "eco" sia in quella sismabonus

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 31-08-2020
Pagina 11
Foglio 1 / 2

Efficienza energetica. Accanto ai cappotti a base di polimeri plastici prendono piede soluzioni biocompatibili (come canapa e paglia) o derivate da scarti dell'industria tessile e alimentare

Isolamento termico, materiali alternativi più ecosostenibili

Maria Chiara Voci

Cappotto termico: negli ultimi dieci anni, è diventato sinonimo di coibentazione dell'involucro di un edificio. Tema al centro dell'attenzione oggi più che mai, visto che l'isolamento termico di tetti e pareti è uno dei maxi interventi trainanti del superbonus al 110%. Passare dalle parole ai fatti e scegliere come agire sulla propria casa significa, tuttavia, compiere un lungo viaggio nella complessità dei sistemi e dei materiali che stanno dietro alla generica definizione di cappotto. Un mondo vastissimo, dove accanto ai più comuni e diffusi isolanti a base plastica (in polistirene espanso o estruso o in poliuretano), lane minerali o prodotti a base vegetale (fibra di legno) avanzano soluzioni d'avanguardia.

Pannelli prodotti con l'uso di processi di riciclo e con l'impiego di scarti industriali (ad esempio, del settore tessile o di quello alimentare); biomattoni (di canapa, paglia e lolla di riso), supporto naturale a chi costruisce tenendo conto della salubrità degli ambienti; insufflati che usano la cellulosa, anche pura; rivestimenti ecofriendly in sughero, che si possono posare anche faccia a vista, senza bisogno di una copertura di intonaco (vedi box a lato). E ancora l'uso delle pareti verdi, ideali per le coperture degli edifici (orizzontali e verticali); isolanti di nuova generazione in vetro cellulare recuperato dalla riduzione in granuli e usato su tetti piani, terrazzi e muri contro terra.

La frontiera in ogni caso è la riduzione degli spessori, anche per diminuire l'incidenza dei costi generati dalla necessità di adeguare gli elementi di facciata (balconi, davanzali, gronde, ecc). Così come la realizzazione di sistemi integrati, in cui lo strato isolante è tutt'uno con la facciata completa di superfici vetrate e eventuali impianti. In alternativa al vero e proprio cappotto, si stanno diffondendo nelle nuove costruzioni soluzioni con sistemi portanti già isolati, come blocchi in laterizio o cemento "attivi" sotto l'aspetto termico, capaci di reagire ad esempio alla luce per migliorare le proprie performance sia in campo energetico che (per esempio) nella purificazione dell'aria.

Per la ristrutturazione, le ultime sperimentazioni (ancora agli albori e non completamente valutate sotto l'aspetto del ciclo di vita/prodotto) puntano su composti innovativi come il grafene (costituito da atomi di carbonio) o su intonaci e pitture termiche o termoriflettenti, che impiegano le nanotecnologie per garantire l'isolamento. In questo scenario – in cui industria e ricerca sono spesso alleate per testare soluzioni performanti e sofisticate – non è facile orientarsi. Una buona scelta implica un confronto su larga scala con diverse necessità: non solo quella di migliorare la classe energetica dell'edificio di due livelli (per ottenere il superbonus al 110%), ma quella di creare davvero un valore aggiunto nell'intervento edilizio, in termini di risparmio sui consumi (una buona coibentazione può abbattere quasi completamente le dispersioni invernali ed estive), per la percezione di un migliore comfort abitativo in tutte le stagioni dell'anno, per un ripensamento dell'estetica dell'immobile e (non ultimo) per percorrere la strada più etica e meno impattante sul piano ambientale.

«Il punto di partenza è sempre valutare bene la singola situazione in cui ci si trova – spiega Eros Ronchini, fra i fondatori di Aiti-Dmc (Associazione Italiana Termografia Infrarosso Diagnosi e monitoraggio della condizione) –. Su edifici esistenti, un'analisi specifica di tipo termografico, condotta da un tecnico abilitato, aiuta a conoscere in modo non invasivo la tessitura muraria di un edificio e la presenza di intercapedini o cavedi e di problemi e patologie, come quelle legate all'umidità o a ponti

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

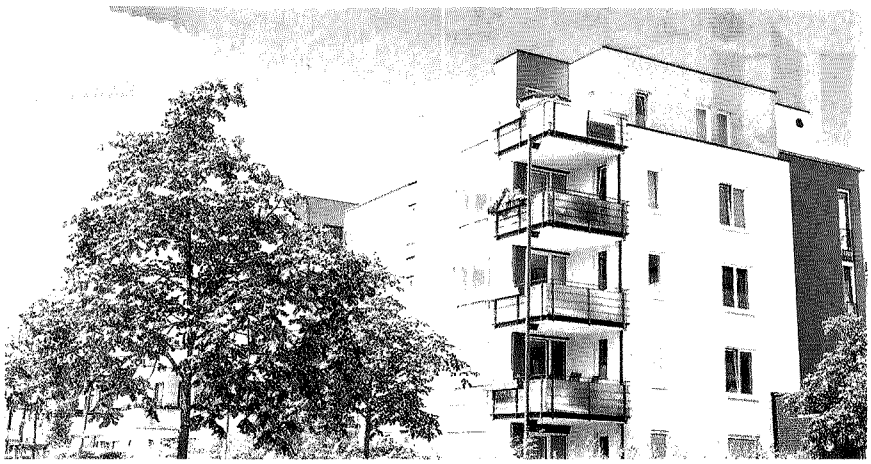

ALBERTO DI ROSA

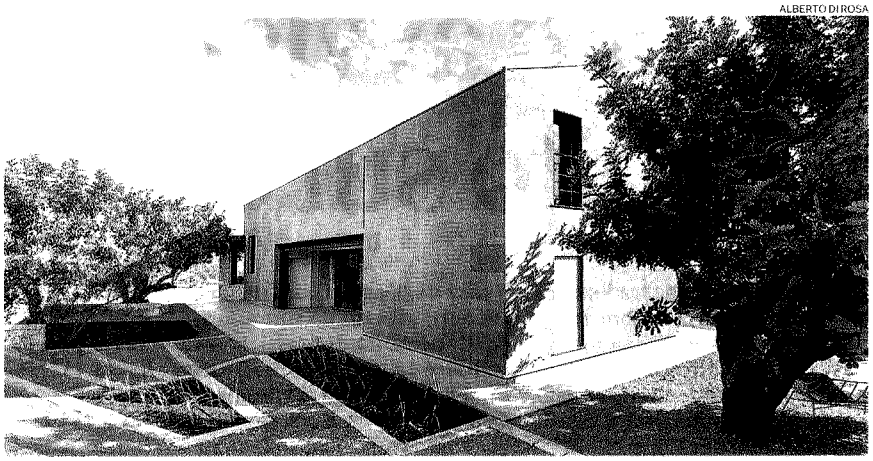

Su misura. Un condominio isolato con il sistema Sigmalsol, che permette l'assemblaggio di strati diversi a seconda delle caratteristiche del muro da coprire

termici. Da risolvere a monte di qualsiasi intervento, per evitare danni alla struttura nel tempo».

La scelta sugli isolanti varia a seconda della zona termica in cui ci si trova, della presenza di vincoli all'immobile e, soprattutto, del materiale in cui è realizzato il fabbricato. Solo per fare un esempio: nel caso di una casa in legno, l'abbinamento con la fibra di legno, il sughero o una lana minerale non è solo una questione ecologica, ma una strada obbligata dovuta alla necessità di abbinare una parete leggera (in X-lam o telaio) con un componente ad alta densità di massa e con elevata inerzia termica. Al contrario, per un edificio in cemento e mattoni un abbinamento con isolanti leggeri anche a base plastica possono essere efficaci, pur se meno performante nella coibentazione estiva. Per gli edifici storici, sfruttare cavedi o intercapedini esistenti è una strada d'obbligo per non modificare l'aspetto della facciata: in alternativa, è anche possibile montare cappotti interni, anche se in ambito condominiale è sempre consigliabile estendere i lavori a tutte le unità immobiliari esistenti e alle parti comuni. Tenendo poi sempre conto che la fisica non ammette sconti.

«Pochi millimetri di pittura non riteniamo possano essere oggi in grado di garantire le stesse prestazioni di un cappotto termico – spiegano i responsabili di Cortexa, progetto associativo che riunisce le più importanti aziende del settore dell'Isolamento a Cappotto in Italia –. Un aiuto ai consumatori arriva comunque dalla presenza del benestare tecnico europeo Eta e dalla marcatura Ce di isolanti e sistemi. Infine è fondamentale avvalersi di progettisti esperti e capaci di applicare la norma UNI/TR 11715:2018 e scegliere un'impresa con posatori di comprovata esperienza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elegante. Villa Nemini Teneri, in provincia di Ragusa, è isolata con pannelli di Tecnosugheri

Nel Ragusano

Solo sughero «a vista» per vincere anche il caldo

Perfettamente integrata nel paesaggio agreste della provincia di Ragusa grazie all'isolamento "faccia a vista" in sughero, villa Nemini Teneri è un edificio dalle linee semplici e minimali realizzato in provincia di Ragusa. Il progetto è dell'architetto Giovanni Benedetti in collaborazione con lo studio ErranteArchitetture e lo studio Darch2, dell'architetto Danilo Demaio.

Esternamente l'edificio si presenta rivestito da pannelli di sughero Corkpan MD di Tecnosugheri, disposti l'uno accanto all'altro fino a formare una superficie continua, isolante e fonoassorbente, che si fonde con i colori dell'intorno.

Il sistema a cappotto in sughero faccia a vista, oggi ancora un prodotto di nicchia per via dei costi e delle produzioni ridotte anche se in evoluzione, per le caratteristiche di biocompatibilità, permette di assolvere la doppia funzione di isolamento termo-acustico e di rivestimento architettonico in facciata e può essere impiegato sia su superfici in muratura, anche già rivestite, sia su strutture in legno e a telaio. Ottime inoltre le performance in estate, caratteristica non comune a tutti i materiali isolanti.

La struttura a vista della casa, studiata dall'ingegner Giorgio Scrofani, è quasi totalmente in pannelli di x-lam del gruppo Hasslacher, fatta eccezione per alcuni setti in cemento armato, che percorrono la casa dalle fondamenta al tetto connotandone gli spazi interni. L'involucro ospita due intercapedini continue, una deputata alla ventilazione naturale della struttura, l'altra specifica per il passaggio degli impianti.

—M.C.V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 29-08-2020
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Il credito d'imposta per gli interventi di efficientamento energetico ottenibile solo se è garantita la conformità dell'opera

Superbonus 110%, impianti col bollino

Il credito d'imposta del 110% per gli interventi di efficientamento energetico potrà essere ottenuto solo se tutte le aziende e il personale che intervengono nel cantiere sono regolarmente abilitati per poter eseguire i lavori e quindi garantire la conformità complessiva dell'opera. Le certificazioni dei rendimenti devono essere dunque in regola per non correre il rischio di perdere il beneficio fiscale. Ad esempio, le caldaie a condensazione dovranno essere certificate in classe A per poter essere considerate tra i generatori di calore utilizzabili per il superbonus.

Gualandi a pag. 27

Dalle caldaie alle pompe di calore, ai sistemi ibridi: conformità o il bonus salta

Impianti col bollino sul 110%

Nel cantiere soltanto aziende e personale certificati

DI SIMONE GUALANDI

Impianti col bollino per godere del superbonus del 110%. Il credito d'imposta per gli interventi di efficientamento energetico potrà essere ottenuto solo se tutte le aziende e il personale che intervengono nel cantiere sono regolarmente abilitati per poter eseguire i lavori e quindi garantire la conformità complessiva dell'opera. Le certificazioni dei rendimenti devono essere dunque in regola per non correre il rischio di perdere il beneficio fiscale.

Il superbonus obbliga a prendere in esame soluzioni tecnologiche e impiantistiche che siano all'altezza delle aspettative di risparmio. Ma l'errore di valutazione è ben nascosto.

Facciamo qualche esempio. Le caldaie a condensazione dovranno essere certificate in classe A per poter essere considerate tra i generatori di calore utilizzabili per il superbonus (e anche per l'ecobonus). Questa certificazione viene rilasciata da un ente terzo direttamente al produttore, dopo verifiche ispettive in laboratorio che attestino i rendimenti del generatore a diverse condizioni di utilizzo. Un buon sistema di riscaldamento che utilizza una caldaia di ultima generazione dovrebbe prendere in considerazione un sistema evoluto di termoregolazione, che sia cioè in grado di regolare la temperatura di mandata dell'acqua ai corpi scaldanti in base alla temperatura esterna rilevata in atmosfera, riducendo così i consumi annuali addirittura del 20-25%. Le pompe di calore dovranno avere rendimenti certificati, al pari di ogni generatore di calore, che testimonino come il generatore sia in grado di avere un buon rapporto tra l'energia assorbita e l'energia portata in ambiente. Questo parametro prende il nome di Cop (Coefficiente di prestazione) e per leggerlo correttamente bisogna sapere che maggiore sarà il valore di Cop e migliore sarà il rendimento della pompa di calore. Un piccolo inciso lo merita il comparto normativo, che dovrebbe stimolare i progettisti ad approfondire le analisi tecniche sul tema, poiché non esiste un vincolo normativo sulle condizioni di utilizzo del macchinario che rendano comparabili tutti i prodotti a pari condizione. In questo caso spetterà al progettista verificare che la pompa di calore scelta sia in grado di offrire il suo miglior rendimento anche in condizioni limite, poiché questo tipo di apparecchio ha una riduzione della potenza termica erogata quando la temperatura esterna ambientale scende al di sotto dei 7°C, che non è però omogenea per tutti gli apparecchi. Per quanto riguarda i sistemi ibridi, essi combinano le due soluzioni precedentemente analizzate: alternano il funzionamento di una caldaia a condensazione con il funzionamento di una pompa di calore. Il vantaggio è dato dall'opportunità di poter utilizzare il sistema nelle sostituzioni di impianti termici esistenti, senza stravolgere tutto. Va considerato che questi macchinari, oltre a dover garantire rendimenti alti come per gli altri generatori di calore, devono tassativamente essere pensati, costruiti e certificati direttamente dal produttore e non possono essere assemblati in opera dal progettista e dall'installatore.

@ Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le certificazioni in campo

Interventi sugli impianti	Certificazioni richieste all'installatore
Sostituzione di generatore di calore esistente con caldaia a condensazione in classe A.	• Abilitazione secondo dm 37/2008 alle operazioni per interventi su impianti di climatizzazione e su impianti alimentati a gas.
Sostituzione di generatore di calore esistente con pompa di calore.	• Abilitazione secondo dm 37/2008 alle operazioni per interventi su impianti di climatizzazione. • Abilitazione e aggiornamento secondo dlgs 28/2011 per poter intervenire su impianti alimentati da Fer (fonti energetiche rinnovabili). • Abilitazione e aggiornamento secondo dpr 146 del 16 novembre 2018 per poter intervenire su impianti alimentati da gas fluorurati climalteranti.
Sostituzione di generatore di calore esistente con impianto ibrido	• Abilitazione secondo dm 37/2008 alle operazioni per interventi su impianti di climatizzazione e su impianti alimentati a gas. • Abilitazione e aggiornamento secondo dlgs 28/2011 per poter intervenire su impianti alimentati da Fer (fonti energetiche rinnovabili). • Abilitazione e aggiornamento secondo dpr 146 del 16 novembre 2018 per poter intervenire su impianti alimentati da gas fluorurati climalteranti.
Sostituzione del generatore di calore esistente con caldaia a biomassa (nei casi in cui è possibile sfruttare questa opzione).	• Abilitazione secondo dm 37/2008 alle operazioni per interventi su impianti di climatizzazione. • Abilitazione e aggiornamento secondo dlgs 28/2011 per poter intervenire su impianti alimentati da Fer (fonti energetiche rinnovabili).
Installazione di collettori solari termici	• Abilitazione secondo dm 37/2008 alle operazioni per interventi su impianti di climatizzazione. Abilitazione e aggiornamento secondo dlgs 28/2011 per poter intervenire su impianti alimentati da Fer (fonti energetiche rinnovabili).

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS
ItaliaOggi
A scuola 70 mila assunzioni
Superbonus 110%, impianti col bollino

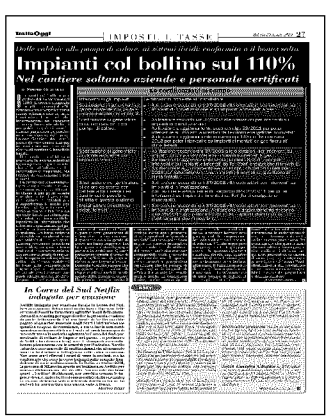
IMPOSTE | TASSE
Impianti col bollino sul 110%
Nel cantiere soltanto aziende e personale certificati

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 29-08-2020
Pagina 26
Foglio 1

Le risposte ad interpello delle Entrate su bonus, agevolazioni fiscali e regime Iva

Ampliamenti fuori dagli sgravi

Detrazione solo sulle parti comuni di edifici preesistenti

DI ELISA DEL PUP

Le detrazioni alternative ad eco e sismabonus sono applicabili alle parti comuni di edifici preesistenti e non agli ampliamenti, che risultano di nuova costruzione. Lo chiarisce la risposta ad interpello n. 286 delle Entrate, stabilendo che per le opere di ristrutturazione di cui sopra si può beneficiare delle detrazioni per intervento combinato di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica ex art. 14, comma 2-quater.1 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63. Ciò ad una condizione: che la detrazione si riferisca alla porzione esistente dell'edificio, dato che l'ampliamento si configura come nuova costruzione e non rientra nella fattispecie prevista dalla norma. L'Agenzia richiama inoltre la circolare n. 19/E del 2020, in cui si ribadiva che la locuzione «parti comuni di edificio» va riferita alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori». Ecco altri chiarimenti forniti.

Riorganizzazione fra enti. Nelle operazioni di riorganizzazione fra enti, gli atti di trasferimento di beni possono beneficiare del regime fiscale agevolativo sull'imposta di registro, ipotecaria e catastale, che sono fissate a 200 euro ciascuna. Sono gli atti «aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale» [risposta n. 279].

Prodotti Biochar. La polvere di carbonella derivante dagli sfalci di potature di alberi da frutto può beneficiare dell'Iva ridotta al 4% solamente se è espressamente certificata quale prodotto «Biochar». Il regime ridotto dell'imposta sul valore aggiunto viene infatti applicato agli ammendanti del suolo ammessi in agricoltura [risposta n. 282].

Pensioni post-portem. Nel caso dell'erogazione di pensione post portem, l'erede ha sia l'obbligo di restituire le somme che il diritto di recuperare l'imposizione Irpef a cui le stesse somme erano assoggettate. Ma non nel caso in cui il destinatario della pensione non riveste lo status di erede: in tale ipotesi, le ritenute Irpef indebitamente versate nel periodo d'imposta in cui l'ente previdenziale (in qualità di sostituto d'imposta) è venuto a conoscenza del decesso potranno essere recuperate dal medesimo ente previdenziale [risposta n. 283].

Regime impatriati. Per fruire del regime fiscale agevolativo «impatriati» nel periodo 2016-2020, i lavoratori devono aver esercitato l'opzione entro il 2 maggio 2017. Ciò presentando al proprio datore di lavoro una richiesta scritta contenente precise indicazioni al fine di consentire, allo stesso, di applicare i benefici fiscali di cui all'art. 16 comma 4 del dlgs 14 settembre 2015 n. 147 a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta, oppure fruendo direttamente dell'agevolazione nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017 [risposta n. 284].

Ristrutturazione e nuova costruzione. Nel caso in cui ci sia la compresenza di una «ristrutturazione edilizia ricostruttiva» e di una nuova costruzione, si può fruire della detrazione e di due diversi limiti di spesa. Ma solo a condizione che il nuovo intervento sia autonomo rispetto a quello di ristrutturazione realizzato sull'immobile principale. Per il beneficio non conta, quindi, il fatto che la ristrutturazione sia stata già completata [risposta n. 285].

Bonus facciate. Nei condomini in cui viene sostituito il rivestimento in mosaico delle facciate senza eseguire interventi di efficientamento energetico si applica il bonus facciate. Tuttavia, gli interventi di coibentazione mediante «insufflaggio della cassavuota» non rientrano nel suddetto bonus ma possono eventualmente fruire della detrazione di cui all'art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale «sono agevolabili gli interventi su coperture e pavimenti delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra che rispettino determinati requisiti di trasmittanza termica [risposta n. 287].

Trasferimento lavorativo. La detrazione per il canone d'affitto che spetta ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro non si applica ai soggetti che si trasferiscono all'estero. Unica eccezione è, per l'anno d'imposta 2019, il caso in cui il contribuente sia fiscalmente residente in Italia per il 2019 e residente all'estero per le successive due annualità [risposta n. 278].

© Riproduzione riservata

Le risposte ad interpello nel sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi Sette

Settimanale Data 31-08-2020
Pagina 2
Foglio 1

La normativa che disciplina la detrazione chiama in causa diverse professionalità

Lavoro di squadra per il 110%

Competenze giuridico-tributarie necessarie sin da subito

Pagina a cura
DI ANDREA BONGI

Il superbonus del 110% è una sfida per le professioni intellettuali. Per portare a casa il supersconto fiscale sono infatti necessarie più competenze tecniche e professionali e la capacità di lavorare in squadra. Per gli interventi di più ampia portata per i quali è prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura, è la stessa norma a prevedere che siano messe in campo più capacità professionali in grado di assistere i soggetti beneficiari in ognuna delle fasi in cui l'operazione si compone. Le professionalità in oggetto spaziano da quelle dell'ambito prettamente tecnico edilizio per passare poi all'ambito finanziario e giuridico tributario.

L'obbligo di redigere asseverazioni tecniche, valutazioni sulla congruità delle spese e degli interventi effettuati, di apporre il visto di conformità in ordine alla correttezza documentale e alla effettiva spettanza e misura del super bonus impongono la necessità che attorno a tale operazione si metta al lavoro, fin da subito, una variegata squadra di professionisti e imprese che dovranno coordinarsi tra di loro per raggiungere i risultati prefissati.

Tenuto conto della complessità della normativa, delle varie prese di posizione da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla concreta fruibilità del super bonus, niente può essere dunque lasciato al caso o improvvisato.

Sotto questo punto di vista l'accesso al superbonus si presenta come una occasione non solo per i soggetti che possono effettuare interventi sugli immobili a costo zero, o quasi, ma anche per tutta una serie di professionisti che, se sapranno mettere a frutto le loro capacità e se saranno in grado di fare «rete» fra di loro, potranno ricavare ottime soddisfazioni, anche economiche, dal lavoro svolto.

Sotto questo ultimo profilo non bisogna infatti dimenticare che le buona parte dei costi per le attività professionali necessarie all'accesso al super bonus formeranno, esse stesse, parte della spesa agevolabile.

Nella circolare n. 24/E dell'8 agosto scorso l'Agenzia delle entrate ha infatti precisato che risultano detraibili nella misura del 110% e nei limiti previsti per ciascun intervento effettuato, anche le spese professionali relative al rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità richiesto dalla norma istitutiva del superbonus.

Ma oltre a tali spese potranno rientrare nell'importo detraibile al 110% anche altri costi per prestazioni professionali connesse o comunque richieste dalla tipologia di lavori da effettuare.

La circolare in commento indica, a titolo di esempio, prestazioni professionali quali: l'effettuazioni di perizie e sopralluoghi, spese preliminari per la progettazione, l'ispezione e la prospezione. È del tutto evidente pertanto che a tali spese se ne potranno aggiungere anche altre purché necessarie e inerenti all'effettuazione dei lavori ed all'ottenimento del superbonus.

Ciò premesso vediamo quali professionalità dovranno essere messe in campo, fin da subito, per poter procedere con tranquillità e sicurezza nell'effettuazione degli interventi che danno diritto al superbonus del 110%.

Professionalità tecnico-edilizie. Per come risulta strutturata la norma istitutiva del superbonus non c'è dubbio che la parte del leone dal punto di vista delle attribuzioni professionali, non potrà che essere esercitata da chi è in possesso di specifiche competenze di natura tecnica nell'ambito dei lavori edilizi.

Il riferimento è ovviamente a tutte quelle figure professionali che potranno svolgere un ruolo di primo piano sia in ordine alla fattibilità e alla tipologia di interventi effettuabili, sia in relazione alle successive attività di asseverazione e attestazione richieste dall'articolo 119 del decreto Rilancio (dl 34/2020).

Facendo sempre riferimento alla circolare n. 24/E le figure professionali in questione possono essere identificate nei tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni ai fini degli interventi di efficientamento energetico, nonché ai professionisti in possesso dei titoli necessari per svolgere le attività di progettazione, anche strutturale, direzione dei lavori, collaudo delle strutture e della statica degli edifici ecc.

Nell'ipotesi di opzione per la cessione del super bonus o per lo sconto in fattura a queste specifiche figure professionali verranno richieste anche specifiche attestazioni di congruità in relazione alle spese sostenute in relazione ai singoli interventi agevolati. Questo significa che occorrerà attestare anche la congruità delle spese professionali (di progettazione, di direzione dei lavori, di collaudo ecc.) che concorrano alla formazione dell'importo complessivo della spesa agevolabile al 110%.

Quest'ultimo aspetto introduce un tema, sul quale sarà opportuno riflettere attentamente al momento del conferimento dei vari incarichi professionali, relativo alla indipendenza dell'asseveratore e dell'attestatore rispetto ai progettisti o ai direttori e responsabili del cantiere e dei lavori.

A queste figure professionali vanno necessariamente aggiunte quelle relative alle imprese che dovranno effettuare gli interventi che dovranno essere attentamente individuate e coordinate nel corso delle singole operazioni.

Oltre agli aspetti prettamente tecnici degli interventi da effettuare, i progettisti e i coordinatori dei lavori dovranno tenere in attenta considerazione anche il fattore tempo. Il superbonus prevede infatti come termine di decadenza il 31 dicembre 2021 che per determinate tipologie di lavori (si pensi, ad esempio, a quelli di messa in sicurezza sismica di edifici complessi formati da più unità immobiliari) potrebbe rivelarsi perfino troppo stretto.

Professionalità giuridico-tributarie. Il superbonus del 110% è una agevolazione di natura prettamente fiscale per cui è naturale che un ruolo importante sia giocato anche da quelle professionalità che hanno a che fare con tale complessa materia.

Attenzione, però: rispetto alle normali agevolazioni fiscali vigenti da anni in relazione ad alcune tipologie di interventi edilizi, il 110% richiede il coinvolgimento di tali professionalità fin da subito. Tenuto conto della complessità delle disposizioni e delle interpretazioni fornite sulla materia dall'amministrazione finanziaria, non è infatti possibile ipotizzare di coinvolgere gli esperti fiscali solo una volta terminati i lavori.

Potranno rientrare nell'importo detraibile anche altri costi per prestazioni richieste dalla tipologia di lavori

Quando si procederà con l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura l'incarico a un professionista abilitato al rilascio del visto di conformità si renderà obbligatorio ma anche nelle altre ipotesi, tenuto conto anche dell'impatto fiscale che il superbonus può avere, è assolutamente necessario che tali competenze professionali sia allertate fin da subito ossia già al momento dello studio di fattibilità degli interventi.

Tornando alla più volte citata circolare n. 24/E in merito al visto di conformità viene ribadito che lo stesso potrà essere rilasciato soltanto dalle seguenti categorie: dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf.

Questi soggetti, si legge ancora nella circolare, oltre a confermare con il visto rilasciato, i dati relativi alla documentazione esaminata e la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, sono tenuti anche a «... verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati».

Vista tale responsabilità è impossibile quindi non coinvolgere fin da subito queste figure professionali. Ogni passaggio e ogni criticità che potrebbe verificarsi dal punto di vista operativo e documentale (si pensi, tanto per fare un esempio, alle ipotesi di pagamenti da effettuare da parte di più soggetti aventi diritto alla detrazione fiscale) necessita del parere e del supporto di tali professionisti.

Insomma la detrazione del 110% contenuta nel decreto Rilancio non è solo un'opportunità per i possessori di immobili e i condomini. È anche una sfida per molte categorie professionali chiamate ad agire con scrupolosità e con la capacità di fare squadra.

© Riproduzione riservata

Le professionalità da mettere in campo

Professioni area tecnico-edilizia	· Studio fattibilità tecnica interventi · progettazione interventi · richiesta autorizzazioni · individuazione e scelta imprese · direzione dei lavori e sicurezza cantieri · rilascio attestazioni e asseverazioni necessarie
Professioni area giuridico-tributaria	· Esame preliminare di fattibilità fiscale e giuridica · valutazione opzioni per utilizzo diretto o indiretto del bonus · consulenza durante esecuzione lavori e pagamenti · rilascio visto conformità

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 31-08-2020
Pagina 2
Foglio 1

LE PROSPETTIVE

Il lavoro agile «semplificato» scade il 15 ottobre

Valentina Melis

Il lavoro agile «semplificato» per il settore privato, scade il 15 ottobre. Salvo prolungamenti dello stato di emergenza, infatti, la possibilità delle aziende di collocare i lavoratori in smart working in modo unilaterale e senza gli accordi individuali previsti dalla legge 81/2017, finisce con lo stato di emergenza legato all'epidemia di Covid-19.

Per i lavoratori pubblici, è prevista invece l'applicazione dello smart working, fino al 31 dicembre, per il 50% del personale impiegato in attività compatibili con questa modalità di lavoro.

Dalla metà di ottobre, dunque, le nuove attivazioni dello smart working nel settore privato dovranno seguire le regole ordinarie, cioè prevedere un accordo firmato dai singoli lavoratori che fissi le modalità di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali e di esercizio del potere direttivo del datore, gli strumenti da usare, i tempi di riposo e le misure per assicurare il diritto alla disconnessione.

Il decreto Rilancio (all'articolo 90) ha stabilito inoltre una soglia di tolleranza "massima" per le regole semplificate utilizzabili dalle aziende private, al prossimo 31 dicembre. Tradotto in altre parole, per il legislatore, dal 2021 (al più tardi) è necessario ritornare alle regole "ordinarie" del lavoro agile. Eventuali nuovi interventi normativi su questa materia saranno evidentemente legati anche all'andamento dei contagi.

Resta il fatto che lo smart working è incluso nei protocolli di sicurezza anti-Covid siglati da Governo e parti sociali (e dalle singole aziende) tra le misure da adottare, dove possibile, per garantire il distanziamento tra i lavoratori. Dunque, sia in caso di ispezioni, sia sotto il profilo della responsabilità del datore nella tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, una certa percentuale di lavoro agile - dove non siano possibili altre forme di distanziamento - assicura all'azienda di aver messo in campo una misura ritenuta efficace .

«Considerando che a metà ottobre si farà sentire l'influenza stagionale e che i dati sui contagi non ci mettono ancora in una situazione di sicurezza - considera Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano - sarebbe probabilmente ragionevole estendere la modalità semplificata di adozione del lavoro agile sino alla fine dell'anno».

Secondo Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, «è opportuno che, fatte salve le procedure semplificate di attivazione del lavoro agile, si lasci alle singole imprese la massima libertà sulle misure da adottare in funzione della natura e delle esigenze di ogni singola realtà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uffici deserti: ko trasporti, mense e servizi

Il lavoro agile «semplificato» scade il 15 ottobre

Quest'estate, guarda avanti.

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 29-08-2020
Pagina 29
Foglio 1

Incentivi per 200 mln al capitale di rischio in startup e pmi innovative

Via libera a 200 mln di euro per il sostegno e il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, di start-up innovative e pmi innovative, attraverso il ricorso allo strumento del venture capital. Ieri il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto che attua l'articolo 38, comma 3, del decreto legge Rilancio (n. 34/2020); provvedimento che aveva già stanziato 200 milioni di euro a tal fine. Le risorse, come detto, sono allocate su un fondo appositamente costituito per il sostegno al venture capital incardinato presso il dicastero dello Sviluppo economico. Ora, le risorse verranno affidate al Fondo Nazionale Innovazione e verranno utilizzate per sostenere investimenti nel capitale sociale delle startup e delle pmi innovative; il tutto in co-investimento con investitori regolamentati o qualificati.

Per incentivare i nuovi investimenti, il decreto Mise prevede che questi debbano essere rivolti verso le startup e le piccole e medie imprese a carattere innovativo impegnate in un round d'investimento in corso o che l'abbiano già effettuato al massimo nei sei mesi antecedenti l'entrata in vigore del decreto Rilancio.

Stefano Patuanelli

Attraverso il Fondo nazionale rilancio potranno essere erogate risorse fino a un massimo di 4 volte il valore dell'investimento degli investitori privati nel limite complessivo di un milione per singola startup o piccola e media impresa innovativa.

Inoltre, per i primi sei mesi di operatività del Fondo Nazionale Innovazione il decreto Mise prevede una procedura accelerata di valutazione per le imprese già beneficiarie di un altro finanziamento attivo presso il Mise e gestito da Invitalia: lo strumento di agevolazione conosciuto come Smart&Start. Iter valutativo veloce anche per le startup e le pmi innovative, che hanno subito una riduzione dei ricavi realizzati nel corso del primo semestre dell'anno 2020 di almeno il 30% rispetto ai ricavi ottenuti nel primo semestre o nel secondo semestre dell'anno 2019, dimostrabile attraverso una situazione contabile gestionale approvata dal competente organo amministrativo.

A chiarire il contesto in cui si cala il nuovo provvedimento sono le parole pronunciate direttamente dal ministro Patuanelli: «Con la firma del decreto attuativo affidiamo, in tempi record, al Fondo Nazionale Innovazione le risorse necessarie per sostenere le nostre startup e pmi innovative in un momento di grave difficoltà economica e finanziaria e conseguente all'emergenza sanitaria. Abbiamo colto questa esigenza e insieme alle Associazioni e agli operatori del settore abbiamo cercato di farvi fronte, consapevoli di non poter disperdere il patrimonio innovativo delle nostre imprese, fondamentale per la crescita del nostro Paese e la creazione di posti di lavoro».

© Riproduzione riservata

Incentivi per 200 mln al capitale di rischio in startup e pmi innovative

Brexit al palo sulla concorrenza

Barnier: ad oggi accordo improbabile. Condizioni impari

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi Sette

Settimanale Data 31-08-2020
Pagina 1
Foglio 1

Affari Legali

Aziende al test della ripartenza Rischi da Covid sotto i riflettori

da pag. 27

Dopo l'estate, aziende alle prese con l'emergenza Covid e con i rischi legali del lavoro

Ripartire in sicurezza

DI ROBERTO MILIACCA

Lavoro, si prova a ripartire in sicurezza. Terminate le vacanze estive (che quest'anno, ai tempi del Coronavirus, sono state per molti un intercalare tra uno smart working e una riunione su zoom), le aziende si preparano a gestire la fase del rientro nel rispetto della complessa e articolata normativa emergenziale Covid-19, che anche questa estate è stata alimentata da nuove norme e nuovi dpcm. La gran parte delle aziende, anche per prevenire possibili focolai futuri, farà proseguire i propri dipendenti con lo smart working, modalità adottabile «fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19», che, come previsto dal dl 30 luglio 2020, n. 83, è stato prorogato dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, assieme alle disposizioni dei decreti legge 19 e 33 del 2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia. Molte aziende però vorrebbero ridurre progressivamente il dosaggio di lavoro agile, puntando su un graduale rientro in ufficio del personale. Il vero problema del rientro, però, è che, tra gli imprenditori, sono ancora forti i timori sul regime della responsabilità loro applicabile, come spiegano ad* Affari Legali *alcuni dei giuslavoristi che sono stati sentiti per fare un punto della situazione. Il legislatore ha infatti qualificato l'infezione da coronavirus come infortunio sul lavoro, e questo ha determinato il nascere di timori su un possibile ampliamento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro. Diverse circolari hanno provato a chiarire l'argomento (questo, per esempio, è a tutt'oggi, uno dei punti di frizione con i dirigenti scolastici per la riapertura delle scuole), ma sono i professionisti del diritto quelli che si stanno interfacciando con le aziende per chiarire i dubbi. Perché non sarà un settembre facile.

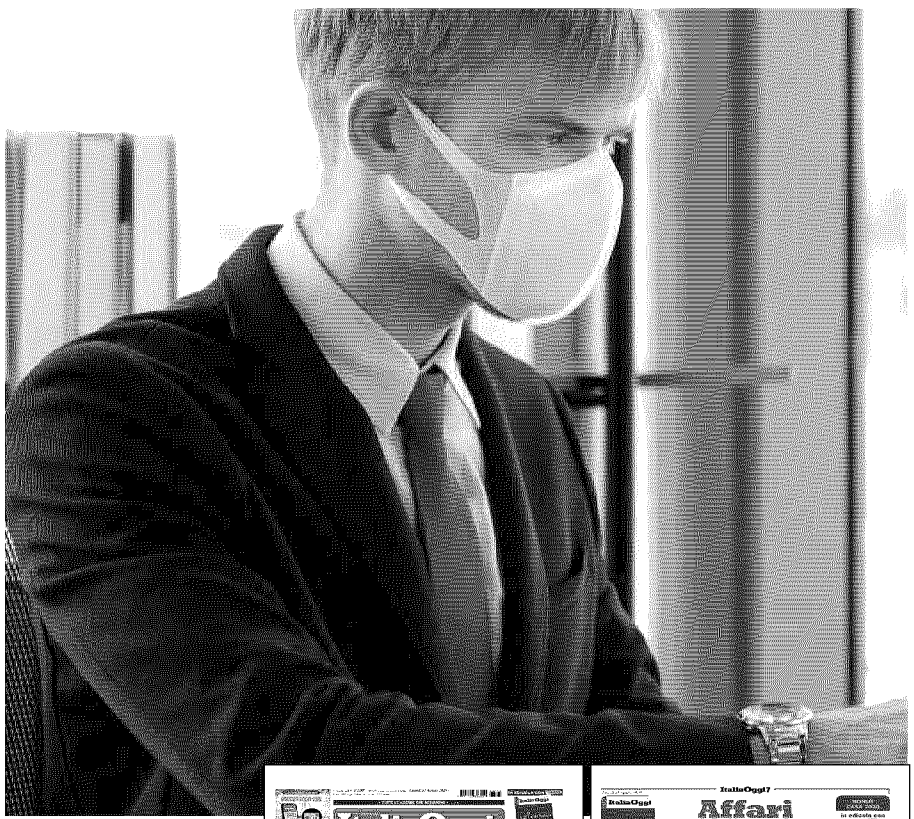

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi Sette

Settimanale Data 31-08-2020
Pagina 12
Foglio 1 / 2

COME ACCEDERE AGLI AIUTI/23 Con decreto direttoriale stabiliti termini e modalità

Fondi per l'economia circolare

Domande per progetti R&S a partire dal 5 novembre

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Utilizzare le risorse in maniera efficiente, salvaguardare le risorse idriche, rendere più sostenibili i cicli produttivi, recuperare e riciclare i materiali sono alcuni degli obiettivi che si prefigge il Mise grazie ad un bando per finanziare progetti di ricerca & sviluppo nell'ambito dell'economia circolare. Dopo che il decreto 11 giugno 2020 ha attivato l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'economia circolare, il decreto direttoriale 5 agosto 2020 ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione delle domande. Le date chiave sono due: la prima, il 26 ottobre 2020, riguarda la messa a disposizione della procedura di pre-compilazione delle domande, mentre la seconda, il 5 novembre 2020 (a partire dalle ore 10), riguarda l'avvio dello sportello per la presentazione delle domande. I 217 milioni di euro complessivamente disponibili saranno distribuiti a tutti i progetti ammissibili fino ad esaurimento, che determinerà la chiusura dello sportello di presentazione delle domande.

Agevolazione per tutte le imprese. L'agevolazione è di interesse per le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta. Per i soli progetti congiunti, sono ammessi anche gli organismi di ricerca, pubblici e privati, in qualità di co-proponenti. Il bando riguarda tutto il territorio nazionale e sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo. I progetti ammissibili inoltre devono essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale, prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2 milioni e avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi.

Mix di contributi. Per le imprese, i finanziamenti agevolati coprono il 50% delle spese e dei costi ammissibili di progetto. La durata del finanziamento è compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 11 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento che, per il solo finanziamento agevolato, decorre dalla data di erogazione e può avere durata massima fino al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al terzo anno dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. In ogni caso, la durata del periodo di ammortamento del finanziamento non può essere superiore a 8 anni. Il finanziamento è concesso ad un tasso pari al 20% del tasso di riferimento. Il contributi a fondo perduto è concesso nella misura del 20% per le micro e piccole imprese e per gli organismi di ricerca, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese. Le agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato e del contributo alla spesa sono concedibili alle imprese unicamente in concorso tra loro, seguendo i vincoli di destinazione territoriale previsti per i contributi. L'intervento sostiene attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali.

I documenti. Unitamente alla domanda di agevolazione, le imprese dovranno trasmettere una scheda tecnica progettuale e un piano di sviluppo. Il bando richiede anche l'invio di un'attestazione, resa dalla banca finanziatrice e redatta in conformità con il modello definito dalla normativa, di disponibilità a concedere il finanziamento bancario previsto, firmata digitalmente.

È richiesta una dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa alle spese di sviluppo sostenute in Italia e al fatturato, resa dal legale rappresentante del soggetto interessato e controfirmata dal presidente del Collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'impresa dovrà inviare anche copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione ovvero, per le imprese esonerate dalla redazione del bilancio, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e del prospetto delle attività e delle passività, ivi compresi quelli delle eventuali imprese collegate e/o associate. È richiesta infine la copia del libro unico del lavoro (Lul) relativo all'ultimo esercizio chiuso precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, ivi compresi quelli delle eventuali imprese collegato e/o associate.

Le linee di intervento del bando

1. Innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti
2. Progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale
3. Sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua
4. Strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo
5. Sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati
6. Sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri

Fondi per l'economia circolare
Domande per progetti R&S a partire dal 5 novembre

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

LE RISPOSTE AI DUBBI DELLE IMPRESE

Gestione tracciata degli ordini per provare il danno

Domanda. Stante la moratoria Cura Italia fino al 31 gennaio 2021, chiedo cortesemente conferma che la stessa riguarda anche le richieste di sospensione mutui tramite il Fondo Gasparrini. AC

Risposta. La moratoria dei prestiti per le Pmi prevista dal dl Cura Italia (art. 56), inizialmente fissata al 30 settembre 2020, è stata estesa dal dl Agosto al 31 gennaio 2021. Diverso, invece, è il funzionamento del fondo Gasparrini, il quale consente la sospensione mutui per l'acquisto della prima casa in presenza di particolari eventi (perdita, sospensione o riduzione del lavoro, morte o grave invalidità, anche a favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti). L'operatività del fondo non ha una scadenza prefissata, salvo che per alcune misure. In particolare, fino al 17 dicembre 2020 non è richiesta la presentazione della situazione reddituale Isee, le eventuali richieste pregresse di sospensione non rileveranno ai fini della nuova richiesta e sarà possibile addurre anche particolari condizioni di riduzione del lavoro in capo a lavoratori autonomi o liberi professionisti. Dopo tale data, salvo proroghe, tali facilitazioni non opereranno più, ma il fondo Gasparrini sarà comunque accessibile. Va anche segnalato che, fino al 9 gennaio 2021, l'accesso al fondo sarà consentito anche nelle ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno. Alla presentazione della domanda, in presenza di regolarità formale della stessa, è prevista l'automatica sospensione delle rate in attesa dell'esito. L'eventuale decisione di non ammissione è motivata specificatamente.

D. Siamo un'azienda di sviluppo software, nel periodo di lockdown non abbiamo avuto un calo di fatturato rispetto all'anno scorso, però si sono bloccate le attività commerciali, il che presumibilmente porterà ad avere meno progetti quindi meno fatturato nei prossimi mesi. Può essere secondo lei considerato come danno? quali elementi numerici dovrei avere per provarlo? MC

R. La mancata puntuale specifica su cosa si intenda per «impresa danneggiata» nell'ambito delle misure economiche di risposta all'emergenza Covid-19 è uno dei problemi che l'impresa si trova ad affrontare in questa fase. Ad esempio, chi vuole accedere al finanziamento fino a 30 mila euro garantito al 100% dal Fondo di Garanzia deve dichiarare «che l'attività d'impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19», senza ulteriori chiarimenti. Se il calo di fatturato nel raffronto con l'analogo periodo del 2019 è un evento facilmente dimostrabile in caso di controlli, le altre casistiche sono senz'altro più complesse; nel vostro caso, qualora abbiate una gestione puntuale e tracciata degli ordini (in modo da poter fornire raffronto con anno precedente) ed eventuale corrispondenza ufficiale con clientela relativa ad annullamento o posticipo di ordini motivata dall'emergenza Covid-19, si potrebbe valutare di procedere con la dichiarazione di danno subito.

D. Abbiamo avuto accesso alla moratoria prevista dall'art. 56 del dl Cura Italia, fino al 30 settembre 2020. Nonostante la proroga al 31 gennaio 2021, non vorremmo sfruttare questa opportunità, poiché la situazione in termini di liquidità si è stabilizzata. Come possiamo fare? FG

R. In questo caso, sarà necessario che inviate formalmente una rinuncia espressa alla proroga al 31 gennaio 2021 direttamente all'istituto finanziatore. Tale rinuncia dovrà essere trasmessa entro il 30 settembre 2020.

© Riproduzione riservata

Risposte a cura di Roberto Lenzi, studio RM
I lettori possono inviare i loro quesiti a online@studiorm.it

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 31-08-2020
Pagina 1
Foglio 1 / 2

PROFESSIONI / 1

Commercialisti pronti a fare attività della Pa

Antonello Cherchi — *a pag. 8*

I nodi della ripresa - I commercialisti

Insieme all'aggregazione degli studi e alle specializzazioni, le funzioni sussidiarie della Pa sono uno dei temi su cui il Consiglio nazionale punterà nell'ultima fase del mandato

Una burocrazia più semplice se si affida ai professionisti

Antonello Cherchi

Professionisti in aiuto alla burocrazia. L'idea non è certo nuova, se già il jobs act degli autonomi (legge 81/2017) all'articolo 5 aveva previsto che per semplificare l'attività della pubblica amministrazione il Governo potesse delegare alcune funzioni alle professioni ordinistiche. Poi non se ne è fatto nulla e la delega è scaduta. Per Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, è però un'idea da coltivare. Alla ripresa d'autunno - per quanto l'emergenza sanitaria allunghi sull'orizzonte più di un'incertezza - sarà uno dei temi su cui insistere, insieme a quelli dell'aggregazione degli studi e delle specializzazioni.

Argomenti sui quali i dottori commercialisti non devono partire da zero e che potrebbero essere a portata di traguardo in un tempo medio. Dunque, non un'agenda dei desideri, tanto che Miani confida di cogliere qualche risultato prima della fine dell'attuale consiliatura prevista per febbraio prossimo (si veda anche l'intervista sotto).

La sussidiarietà

Di fatto, i dottori commercialisti già svolgono alcune funzioni per conto dello Stato: si pensi agli adempimenti antiriciclaggio o agli obblighi introdotti dal Codice della crisi d'impresa. Fino a qualche anno fa gestivano il registro dei revisori legali. Il raggio d'azione, però, potrebbe ampliarsi, con un duplice effetto: consentire di trovare nuovi spazi di intervento offerti anche dalla spinta alla digitalizzazione e reagire così alla crisi del mercato; coadiuvare la Pa nel rapporto con cittadini e imprese. Una prospettiva comune anche ad altre professioni, tanto che sul tema il Cup (Comitato unitario professioni) ha stilato un documento nel quale si sottolinea come il professionista possa sostituirsi alla burocrazia grazie alle garanzie offerte dall'iscrizione a un Albo tenuto da un Ordine.

Al commercialista si potrebbe, per esempio, delegare l'attestazione della regolarità fiscale dei contribuenti o la certificazione dei documenti e delle spese di chi accede a progetti finanziati con soldi pubblici (si veda anche la scheda a fianco).

«Piccoli» non paga

Un altro fronte su cui i commercialisti spingeranno è l'aggregazione degli studi. Uno studio della Fondazione dottori commercialisti e del Consiglio nazionale rimarca come l'attività in forma "atomistica" sia inadeguata ai tempi e non dia le stesse soddisfazioni economiche di chi agisce in forma aggregata: un reddito medio di 49mila euro per chi esercita per conto suo contro i 125mila di chi lavora in una società tra professionisti o in modalità associata.

Quella della Stp o dello studio associato non sono, tuttavia, le uniche due strade percorribili. C'è una terza prospettiva: mettersi insieme in modo "virtuale", continuando cioè a lavorare ognuno nel proprio studio ma condividere - grazie alle tecnologie - conoscenze, competenze e clienti.

Le specializzazioni

La figura del commercialista specializzato lo scorso anno sembrava a un passo dal traguardo. Poi, complici anche i malumori all'interno della categoria, tutto è rientrato. Il tema, però, resta caldo, come dimostra l'agenda degli Stati generali dei commercialisti dello scorso febbraio. L'obiettivo è andare oltre chi esercita le attività di base e riconoscere competenze particolari che già esistono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

STEFANO PIETRAMALA

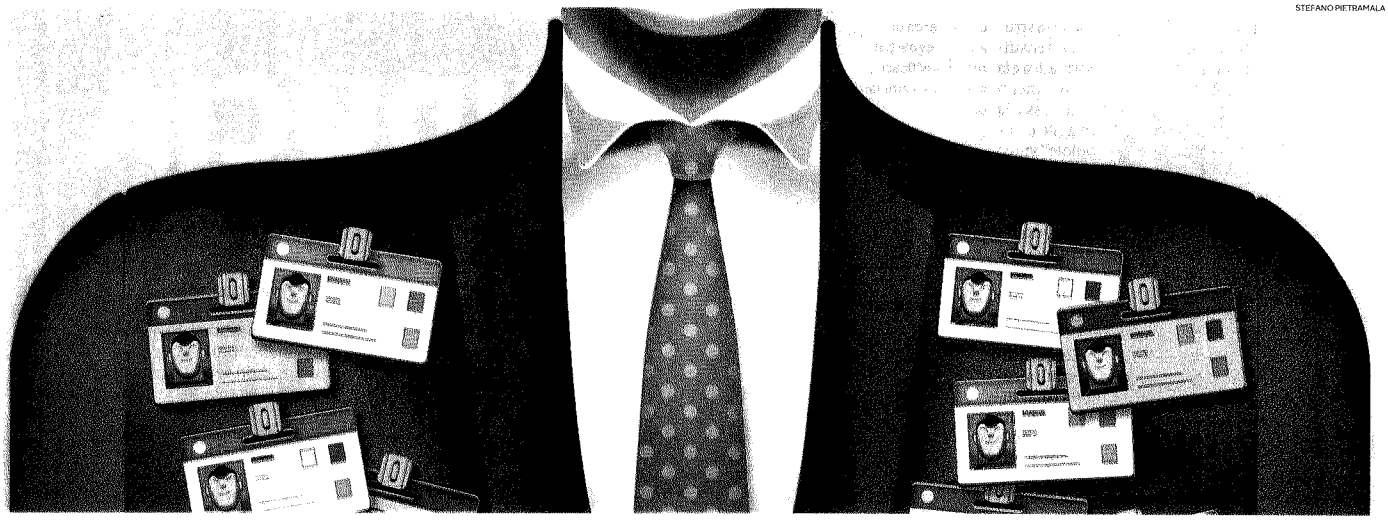

I COMPITI CHE LA PA PUÒ DELEGARE

Il registro delle imprese
Iscrizione nel registro delle imprese di atti riguardanti società e imprese (per esempio, bilanci e verbali delle riunioni degli organi sociali) che non richiedono l'intervento del notaio

Associazioni e fondazioni
Possibilità di riconoscere la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale a fondazioni e associazioni e altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni

La regolarità fiscale
Attestazione della regolarità fiscale e contributiva di imprese (anche ai fini della partecipazione ad appalti, subappalti, ecc.) e lavoratori autonomi

L'accesso al credito
Attestazione della regolarità del business plan per l'accesso al credito

I crediti d'imposta
Estensione della possibilità di certificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e le eventuali condizioni per beneficiare dei crediti d'imposta

Gli assetti organizzativi
Il nuovo articolo 2086 del codice civile e l'articolo 14 del Codice dalla crisi d'impresa (decreto legislativo 14/2019) impongono al professionista gli obblighi di verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e la segnalazione di fondati indizi di crisi gravanti.
Al commercialista potrebbe essere delegato il compito di attestare il rispetto degli adeguati assetti organizzativi dell'impresa da parte degli amministratori di quest'ultima

I progetti pubblici
Attestazione documentale in fase di domanda e di rendicontazione di ogni progetto finanziato con i soldi pubblici

Il canone concordato
Asseverazione della validità dei contratti a canone concordato, i quali richiedono il rispetto di accordi conclusi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 29-08-2020
Pagina 1
Foglio 1

CORTE DI CASSAZIONE

Il progettista va pagato anche se il comune getta la spugna sui fondi europei

Ferrara a pag. 25

CASSAZIONE/ Ordinanza sulla condizione che fa scattare il diritto al compenso

Professioni, parcella garantita

Comune rinuncia a fondi Ue: irrilevante per i progettisti

DI DARIO FERRARA

Non si può escludere il pagamento della parcella al professionista solo perché il comune rinuncia ai fondi europei già assegnati: la condizione che fa scattare il diritto al compenso per il progettista si è avverata con l'erogazione e quindi la condotta dell'ente locale implica una rinuncia alla condizione che è possibile soltanto in caso di condizione unilaterale, mentre i giudici del merito l'hanno interpretata come bilaterale. È quanto emerge dall'ordinanza 18031/20, pubblicata il 28 agosto dalla seconda sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso dell'architetto dopo che è stata confermato l'accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione proposta dal Comune: il professionista reclamava un compenso di 2,3 milioni per i quattro progetti a valere su contributi Fesr, il fondo europeo per le infrastrutture, ma veniva condannato a restituirne all'amministrazione locale oltre 63 mila. E ciò perché nel contratto intervenuto con l'ente c'è la clausola secondo cui al progettista non sarebbe stato corrisposto alcun compenso se il Comune non avesse fruito dei finanziamenti comunitari. Trova ingresso la censura che denuncia la violazione e falsa applicazione della norma ex articolo 1359 cc, secondo cui la condizione del contratto si considera avverata quando è mancata per una causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La disposizione non si applica quando la parte tenuta condizionatamente a una determinata prestazione ha anch'essa interesse all'avveramento della condizione; quest'ultima va ritenuta apposta nell'interesse di un solo contraente se c'è una clausola ad hoc oppure da un insieme di elementi del contratto si può ritenere che l'altra non vi abbia interesse; altrimenti è inserita nell'interesse di entrambi. Sbaglia la Corte d'appello quando non ritiene credibile che il Comune rinunci ai fondi europei per evitare di pagare una parcella troppo salata all'architetto, il quale in effetti pretende una cifra considerevole. La rinuncia a un finanziamento già concesso è una condotta che interviene quando risulta ormai avverata la condizione cui le parti hanno subordinato il diritto al compenso del professionista. Parola al giudice del rinvio.

© Riproduzione riservata

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS
ItaliaOggi
A scuola 70 mila assunzioni
Superbonus 110%, impianti col bollino

GIUSTIZIA E SOCIETÀ
Professioni, parcella garantita
Comune rinuncia a fondi Ue: irrilevante per i progetti

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'Economia
del CORRIERE DELLA SERA

Settimanale Data 31-08-2020
Pagina 1
Foglio 1 / 3

I FONDI UE PER L'AMBIENTE DIAMOCI DELLE PRIORITÀ O RISCHIAMO DI SPRECARLI

Per spendere i 209 miliardi del Recovery Fund servono piani veramente sostenibili e utili per il futuro del Paese e dei giovani Perché non ci impegniamo?

di **Ferruccio de Bortoli**
Con articoli di **Salvatore Bragantini, Federico Fubini, Alberto Mingardi, Nicola Rossi**
2, 6, 7, 8, 17

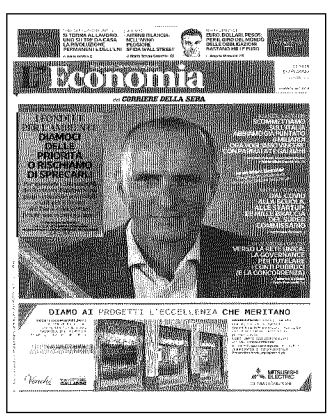

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'Economia
del CORRIERE DELLA SERA

Settimanale Data 31-08-2020
Pagina 1
Foglio 2 / 3

Governo
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: C'è il rischio della frammentazione degli interventi coi fondi Ue

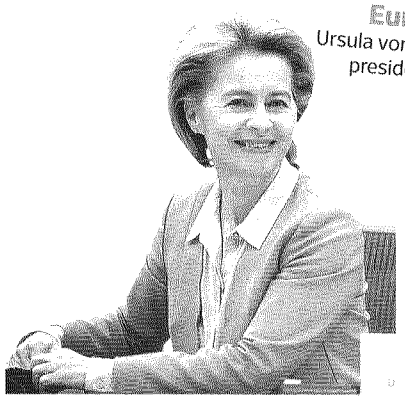

Europa
Ursula von der Leyen, presidente Ue

UNA MANO DI VERDE

di **Ferruccio de Bortoli**

SERVONO VERI PIANI SOSTENIBILI PER I FONDI UE (EVITIAMO LE FALSE PROMESSE)

Siamo in trepidante attesa che qualche esponente del governo e della maggioranza dica, di fronte a una richiesta anche legittima, una semplice frase: «Questo non si può fare con i fondi d'emergenza dell'Unione Europea». E magari lo affermi, all'opposizione, anche chi ha ripetuto a lungo il mantra del «ce la facciamo da soli» e oggi eccepisce su ritardi, costi e trappole nascoste degli strumenti comunitari. Al contrario, assistiamo a un irresponsabile festival delle promesse secondo il quale tutto si può fare con i 209 miliardi che spettano all'Italia nell'ambito del Recovery and Resilience Facility, strumento principale del programma Next Generation Eu. Dalla riduzione delle tasse per imprese e famiglie, alla fiscalità di vantaggio per il Sud, al ponte o al tunnel di Messina, al finanziamento del Family Act, alla ricostruzione di Amatrice e via di seguito. E poi ci sono le Regioni e i Comuni, alcuni dei quali vorrebbero che la «torta» o il «tesoretto» (parole fuori luogo) si distribuisse in parti proporzionali. Un po' a tutti.

Nell'album immaginario degli interventi promessi i soldi sono già finiti da un pezzo. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parlando al Meeting di Rimini, ha detto che sono già 534 i progetti arrivati dai vari ministeri e amministrazioni. Sostanzialmente sono stati svuotati i cassetti. Giorgio La Malfa su *Il Mattino* del 26 agosto ha rivolto alcuni opportuni quesiti al governo per conoscere nucleo e criteri di selezione e soprattutto la misurazione della redditività degli investimenti. Il rischio della frammentazione degli interventi è reale. Il tempo per elaborare un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) è veramente scarso e scorre inesorabile mentre noi discutiamo di banchi a rotelle e di discoteche. I fondi dovranno essere impegnati per il 70% entro il 2022 e per il restante 30 entro il 2023, cioè «messi a terra» senza indugi. Le priorità sono note e vanno dalla sanità al capitale umano, dall'inclusione alla digitalizzazione.

Il nostro grado di serietà nel presentarle (e farsele accettare) dipenderà molto dagli impegni che assumeremo nell'ambito della transizione energetica, della decarbonizzazione e della sostenibilità am-

I numeri

30%
La quota del bilancio Ue che, secondo le nuove regole, deve avere un impiego «green»

534
I progetti inviati da ministeri e Pa per utilizzare i 209 miliardi del Recovery Fund

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istruzione, lavoro, demografia, decarbonizzazione: ecco le quattro aree su cui andrebbero concentrati gli investimenti delle risorse destinate al nostro Paese dall'Unione europea. Per costruire l'avvenire dei giovani, non per rispondere alle richieste delle lobby in vista di consenso immediato Le aziende che si sono impegnate su un percorso green hanno retto meglio l'urto della pandemia e la Spagna è un esempio virtuoso per le infrastrutture Ma anche noi dovremmo essere più consapevoli della leadership nel riciclo e nel packaging. Vogliamo fare un salto di qualità complessivo?

bientale. Il verde è il colore dominante, basta che non sia troppo pallido o addirittura falso.

L'Associazione M&M - Idee per un Paese migliore, coordinata da Fabrizio Pagani, ha appena diffuso un documento di grande valore (anticipato da *Repubblica* venerdì scorso), frutto di una ricerca approfondita che ha coinvolto docenti universitari, manager e funzionari pubblici, dal titolo Next Generation Italia. Quattro le aree su cui concentrare gli investimenti: istruzione, lavoro, demografia, decarbonizzazione. Per «costruire l'avvenire dei giovani italiani» non per rispondere alle infinite richieste — alcune per carità del tutto pertinenti — di lobby e corporazioni con un occhio al consenso immediato. Gli interventi sulla decarbonizzazione, cioè quelli legati al Green deal, sono, ricordano gli autori della ricerca, una condizione imprescindibile. Gli investimenti green sono il prezioso chiavistello dell'intero programma europeo. Dalla loro qualità non solo dipende la tutela dell'ambiente e la sostenibilità delle produzioni ma anche tutto il resto. Dunque è assolutamente indispensabile che se ne parli e che si facciano le scelte opportune. Con serietà e sollecitudine.

Non può più ripetersi — per esempio — quello che accadde quando il Senato invitò Greta Thunberg, applaudendola, mentre negli stessi giorni votava contro l'obiettivo della neutralità nelle emissioni di CO_2 al 2050. Ed occorre uscire anche da un grande equivoco, quello che la svolta verde sia solo un costo e non una grande opportunità. E persuaderci che alcune delle più importanti filiere del made in Italy hanno tutto da guadagnare in termini di competitività, e dunque di creazione di reddito e lavoro, da un passaggio a una economia circolare. «Dobbiamo convincerci — sostiene Ermete Realacci, presidente di Symbola e firmatario del manifesto di Assisi — che noi siamo una super potenza in fatto di economia circolare, per esempio nel riciclo dei rifiuti recuperiamo più della media europea, molto più della Germania, risparmiamo 21 milioni di tonnellate di petrolio ed evitiamo la dispersione nell'ambiente di 58 milioni di tonnellate di CO_2». Secondo il rapporto Symbola-Unioncamere, 432 mila imprese hanno investito negli ultimi cinque anni sulla green economy. E sono state più resilienti e reattive alla crisi innestata dall'emergenza sanitaria. In Italia nel 2019 c'erano 3,1 milioni di posti di lavoro verdi.

Le opzioni

Uno degli studi più interessanti sull'impatto delle scelte verdi è di Ambienta, leader in Europa negli investimenti green. «Si tratta di evitare gli errori clamorosi del passato — spiega Nino Tronchetti Provera, fondatore e managing partner — come la costosa incentivazione del solare che non ha creato alcun importante player del settore. Abbiamo importato quasi tutto. Errori commessi anche da altri. I tedeschi chiusero il nucleare per andare a carbone. Le nostre priorità sono la casa, l'acqua, i trasporti». Il Green new deal, che si aggiunge al Recovery fund, impegna mille miliardi nel decennio 2021-30. Obiettivo principale e qualificante della commissione von der Leyen: la neutralità nelle emissioni al 2050.

«Una delle differenze rispetto al passato, al di là della grande massa di risorse — interviene Fabio Pecce, capo degli investimenti della divisione public equity di Ambienta — è l'obbligatorietà del 30% del bilancio europeo in investimenti sostenibili. Quelli in infrastrutture strategiche, come acqua, elettricità, mobilità e rinnovamento del patrimonio edilizio, avranno i ritorni maggiori. La Spagna ha investito molto, prima della crisi, in infrastrutture e ha ottenuto in questi anni tassi di crescita superiori ai nostri». «Nel building — aggiunge Fabio Ranghino, strategist della sostenibilità di Ambienta — si può non solo aumentare la classe energetica degli edifici, ma di irrobustire filiere industriali, si pensi solo alle pompe di calore, nelle quali siamo leader mondiali. Le case costituiscono il 40% della bolletta energetica del Paese. L'altra grande opportunità è quella dell'acqua, l'oro blu. Investendo negli acquedotti, nelle tecnologie a tutela del territorio, acquisiamo conoscenze ed esperienze da esportare. Modelli di successo da replicare all'estero. Si parla poi poco dell'elettrificazione, altra via maestra di sostenibilità».

Giuseppe Sabella ha appena scritto un saggio *Ripartenza verde, industria e globalizzazione ai tempi del Covid* (Rubbettino) in cui appare chiara la stretta relazione fra ambiente e tecnologia, fra ambiente e digitale. Gli investimenti *green* sono tanto più efficaci quanta elevata è la conoscenza di modelli e tecnologie. L'innovazione e la crescita della produttività passano soprattutto da qui. I passi avanti nel packaging, negli imballaggi dei prodotti di cui l'Italia è leader, per ridurre l'uso delle plastiche e favorirne il riciclo, è solo uno dei tanti esempi. Si protegge l'ambiente investendo bene, con ritorni adeguati e con un'attenzione a creare campioni nazionali della sostenibilità. Si può fare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.